CORONAVIRUS
ANNULLAMENTO EVENTI E DIRITTO AL RIMBORSO

Premessa
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus, denominato "COVID-19", sta provocando serie conseguenze sul piano economico, limitando fortemente le attività delle imprese, gli spostamenti delle persone e provocando l'annullamento o il differimento ad epoche successive di molti eventi.
A tale ultimo proposito si sta, con forza, ponendo la questione delle ricadute economiche sugli operatori e sui loro clienti.
In altri termini: a chi spetta di sopportare le conseguenze degli annullamenti e/o differimenti di eventi e quali tutele si possono invocare da parte dei clienti e degli operatori economici?

Il concetto di forza maggiore
Nell'ambito dell'ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame.
Il termine "forza maggiore" è citato in alcune norme del Codice Civile, fra le quali *l'art. 1785 c.c.*, inerente ai limiti di responsabilità dell'albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione.
Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi *dall'art. 1467 c.c.* (rubricato "contratto con prestazioni corrispettive"), il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per **fatti straordinari ed imprevedibili**, estranei alla sua sfera d'azione.
Nella prassi internazionale, avvenimenti "straordinari ed imprevedibili" sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.).
A tal proposito merita citare la sentenza n. 965 della Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1997, nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.
La forza maggiore può quindi essere messa a confronto con la questione dell'imputabilità dell'inadempimento.
L'imputabilità della mancata esecuzione del contratto ricomprende tutti quegli eventi che generano colpa: si tratta di situazioni inescusabili, legate al comportamento del debitore o comunque prevedibili fin dal momento della redazione del contratto.
Un accadimento che con l'uso della normale diligenza e conoscenza media può essere previsto al momento della stipulazione del contratto non rientra nella categoria di forza maggiore.
Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: <u>straordinarietà ed imprevedibilità</u>.

La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito fornendo una precisa descrizione di entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007.
Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere **obiettivo**, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione.
L'imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.
È necessario, comunque, mettere in rilievo il fatto che la prevedibilità ed imprevedibilità di una circostanza così come la sua ordinarietà e straordinarietà sono elementi variabili, in quanto strettamente legati al tipo di operazione che si mira a realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta.
Nella stesura di un contratto è sempre consigliabile inserire la clausola di forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso di inadempimento della prestazione. Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro competente o della clausola arbitrale – vale anche al fine di evitare la possibile applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per la parte inadempiente.

La forza maggiore nell'ordinamento internazionale
Contrariamente a quanto previsto dall'ordinamento interno, a livello internazionale, esistono testi normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore.
La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, entrata in vigore nel 1988), all'art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:

- l'estraneità dell'accadimento dalla sfera di controllo dell'obbligato
- la non prevedibilità dell'evento al momento della stipulazione del contratto
- l'insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti

Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.
Nel febbraio del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato la *ICC Force Majeure Clause 2003* (ICC Clause), la quale all'art. 1 richiama le tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980.
La ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, all'art. 3 indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l'applicazione della clausola di forza maggiore. Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti "atti di Dio" (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio **le epidemie**, i cicloni, i terremoti, la siccità ecc.).
In molti contratti internazionali le parti per timore di dimenticare certi eventi cui la prestazione può essere soggetta preferiscono fare un generale richiamo alla ICC Clause, invece di scrivere una propria clausola di forza maggiore.
Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono:

- gli *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (art. 7.1.7)
- i *Principles of European Contract Law* (art. 8.108).

La casistica che riguarda i consumatori

Una prima distinzione da fare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel primo caso, nell'eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha avere diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto: sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non avendo usufruito del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema ad ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell'ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

Se invece il consumatore decide, nonostante l'assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito.

Se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto. In caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in. Se la normativa prevede, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, in queste circostanze tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza.

Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

Nel dettaglio:

Voli

Laddove è applicabile il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, ossia se l'aeroporto di partenza è in un paese membro dell'UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l'aeroporto di arrivo è in un paese dell'UE (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all'assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del Governo né per iniziativa della compagnia aerea, non è previsto un rimborso automatico. Vi è, quindi, la necessità, nel caso la compagnia aerea non accolga la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall'emergenza sanitaria, di dover procedere per le vie legali.

Partite di calcio a porte chiuse

In questo caso, come dimostra la recente apertura del procedimento istruttorio dell'Antitrust contro 9 società di calcio di serie A, nonostante quanto previsto dalle clausole contenute nelle loro condizioni generali di contratto, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell'abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre.

Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società.

Teatri, concerti e spettacoli vari

Se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell'abbonamento.

Pacchetti turistici

Si applica il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, introdotte dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2302, prevede maggiori diritti dei consumatori. In particolare, ora è esplicitamente scritto che, anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall'organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi:

- Art. 41, comma 4: *"In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".*
- Art. 41, comma 6: *"L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi".*

Il caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un'incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.

Nel caso invece il pacchetto sia stato cancellato dall'organizzatore, non cambia nulla rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l'annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

La situazione particolare nei rapporti fra imprese

Nel caso in cui i contraenti siano imprese, non si applica il Codice del consumo.

Va comunque previamente evidenziato che è sempre necessario esaminare le clausole contrattuali che regolano il rapporto specifico.

In via generale, il concetto di forza maggiore, sopra esaminato, può segnare il discrimine fra le varie situazioni.
Ad esempio, se una impresa versa un acconto all'Ente organizzatore per prenotare uno spazio fieristico, e poi la manifestazione viene annullata, è complicato ottenere il rimborso.
Infatti, l'Ente organizzatore potrebbe invocare la causa di forza maggiore per giustificare l'annullamento dell'evento, e l'impresa che ha eseguito il versamento dell'acconto non potrebbe invocare la tutela del Codice del consumo, non potendo essere considerata un consumatore.
Va ricordato che, nel Codice del consumo, il professionista viene definito come colui che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, mentre il consumatore viene definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Così può essere considerato consumatore anche il titolare di una ditta individuale o un professionista quando entri in contatto con il mercato "prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
In altre parole, secondo il predetto criterio di prevalenza, l'atto di consumo non deve rientrare tra quelli assorbiti nel "rischio di impresa".